

A.S. 39/07

Tribunale di Reggio Emilia

Prima Sezione

(decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno e di nomina dell'amministratore - articoli 404, 405, 407, 408, 411 del codice civile, 720-bis del codice di procedura civile)

Il Giudice Tutelare

Nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n°230/2007 R.G.N.C., sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso presentato da ~~██████████~~ ^{N.F.} volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di ~~██████████~~ ^{N.C.}, coniuge dello stesso ricorrente;

esaminati gli atti ed i documenti del procedimento, le conclusioni del ricorrente, dell'intervenuta ~~██████████~~ ^{N.G.} (sorella della beneficiaria) e del P.M.;

Ritenuto:

che ~~██████████~~ ^{N.L.} si trova in situazione di impossibilità di provvedere adeguatamente alla cura dei propri interessi, per effetto di condizioni patologiche consistenti in "deterioramento cognitivo dovuto ad una marcata e diffusa atrofia della corteccia cerebrale e a un diffuso rallentamento dell'attività elettrica cerebrale", caratterizzato da riduzione della facoltà di comprensione, comportamenti incongrui, distraibilità, fasi di inerzia motoria, anedonia, carenza di compiuta consapevolezza delle proprie condizioni, situazione determinante significativa compromissione dell'attitudine ad attendere in modo autosufficiente alle funzioni della vita quotidiana e l'esigenza di essere adeguatamente assistita, come si evince dalla documentazione clinica prodotta (doc. 3);

che, in base alla documentazione clinica acquisita al procedimento (su iniziativa dell'intervenuta ~~██████████~~ ^{N.G.}, in allegato alla nota di deposito del 5.04.2007 agli atti) ed alle informazioni assunte dalla dott.ssa ~~██████████~~ ^{R.L.}, medico del reparto di neurochirurgia dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, presso cui la beneficiaria è stata ricoverata, è emerso che, anche a seguito degli esami e degli accertamenti espletati, le cause della patologia in questione non risultano essere state, allo stato, compiutamente individuate, essendo ragionevolmente ipotizzabili alcune

3213

una

2007/04/05
aut.

possibilità alternative: sindrome di Kufs, sindrome di Creutzfeldt, ovvero ancora una forma di demenza fronto-temporale ad esordio precoce, trattandosi di forme patologiche per le quali non sussistono soluzioni terapeutiche che consentano la guarigione, ma soltanto rimedi sintomatici;

che, in base a quanto riferito dalla predetta dott.ssa ~~_____~~, pertanto l'esecuzione della biopsia (che, pur comportando un rischio di sanguinamento, non dovrebbe prevedibilmente implicare rischio di esito letale) consentirebbe esclusivamente di pervenire ad un chiarimento del quadro diagnostico e di formulare di una prognosi più precisa;

che dall'esame della beneficiaria espletato presso il reparto di neurochirurgia dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia è emerso che ella presenta afasia e significative difficoltà nella comunicazione verbale, essendo incapace di interloquire in modo congruo, necessitando, evidentemente, di continua ed adeguata assistenza, sia di natura sanitaria che per quanto concerne le più elementari esigenze della vita quotidiana;

che, pertanto, risultano integrati i presupposti per la nomina di amministratore di sostegno in favore del medesimo, a norma degli art. 404 e segg. c.c., ravvisandosi le esigenze di tutela della persona per la cura dei suoi interessi, anche di natura patrimoniale, che costituiscono la ratio dell'istituto, secondo le modalità ed i criteri indicati nel dispositivo;

che il patrimonio di _____ risulta costituito dalla contitolarità di un conto corrente bancario e di un deposito titoli ad esso collegati, cointestati alla stessa ed al ricorrente, con il quale è coniugata in regime di comunione legale, nonché dalla titolarità esclusiva di un altro conto corrente bancario e di una polizza assicurativa (cfr. docc. 8, 9 1 10 ricorrente);

che, ai fini dell'individuazione della persona cui attribuire l'ufficio di amministratore di sostegno, occorre considerare la grave situazione clinica della beneficiaria e le diverse intenzioni circa la sua collocazione e le iniziative da assumere in relazione alla tutela della sua salute prospettate dal ricorrente e dall'intervenuta ~~_____~~ ^{N.E.}:

che, a tale riguardo, il primo, coniuge della beneficiaria, ha evidenziato la propria intenzione di

sopraspedere, almeno al momento, all'intervento di biopsia, atteso che esso, in base a quanto accertato dai sanitari, non consentirebbe di ottenere benefici terapeutici e comporterebbe rischi, dovendo essere eseguito in anestesia totale, nonché l'intenzione di collocare la medesima presso una struttura attrezzata, mentre la seconda, sorella di ~~_____~~, ha invece sottolineato l'opportunità di procedere all'intervento biotico, al fine di appurare la possibilità di una patologia curabile, diversa da quelle prevedibilmente ed alternativamente allo stato ipotizzabili;

che, tenuto conto della situazione, appare preferibile conferire l'ufficio al ricorrente, trattandosi del coniuge della beneficiaria e considerato che tale soluzione consentirebbe di mantenere un legame e la possibilità di frequentazione della stessa da parte del medesimo e della figlia minore ~~_____~~ (nata nell'ottobre del 2004), nonché che la collocazione residenziale prospettata dallo stesso ricorrente appare più adeguata alle condizioni di salute di ~~_____~~, tali da necessitare di costante ed adeguata cura ed assistenza, che soltanto una struttura attrezzata, vicina ad un nosocomio dotato di reparto neurologico, è ragionevolmente in grado di assicurare;

che, invero, l'intenzione rappresentata dall'intervenuta ~~_____~~, residente in Carbonia unitamente alla propria famiglia, di collocare la beneficiaria presso la propria abitazione ("nella mia casa a Carbonia": cfr. verbale di udienza del 21.03.2007) e di prestare alla stessa l'assistenza di cui necessita a domicilio, pur essendo ispirata dall'apprezzabile intenzione di assicurarle la vicinanza del contesto parentale, non appare funzionale a garantire al meglio la costante, adeguata e, all'occorrenza, tempestiva assistenza sanitaria di cui ~~_____~~ evidentemente necessita, avuto riguardo anche alla possibilità di future crisi epilettiche (del tipo di quella recentemente verificatasi, di cui ha riferito il ricorrente all'udienza del 11.04.2007) e considerato che l'ospedale di Carbonia non risulta dotato di reparto neurologico, presente soltanto in quel di Cagliari;

che, peraltro, la nomina del ricorrente ad amministratore di sostegno di ~~_____~~ non esclude che le determinazioni di maggiore importanza relative alla cura, alla collocazione e, all'occorrenza, alla prestazione del consenso informato a trattamenti ed interventi sanitari possano essere dallo stesso assunte previa consultazione dei componenti della famiglia di origine della beneficiaria medesima, i quali potranno

essere, all'uopo, costantemente ed adeguatamente informati da ~~U.F.~~ dell'evolversi delle sue condizioni di salute;

che, avuto riguardo alle circostanze, l'incarico deve avere durata indeterminata e ad oggetto la cura della beneficiaria, da assolvere anche mediante gli opportuni contatti con gli enti istituzionalmente deputati alla tutela della salute ed all'assistenza delle persone bisognose, l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del suo patrimonio, in nome e per conto della medesima, con attribuzione di poteri di rappresentanza esclusiva (previa autorizzazione di questo Giudice Tutelare, quanto all'attività di straordinaria amministrazione);

che l'ammontare delle spese ordinariamente occorrenti per le esigenze di vita della beneficiaria può ragionevolmente stimarsi di importo corrispondente ad € 2.500,00 mensili, considerate le spese mediche ed assistenziali prevedibilmente occorrenti, potendosi - allo stato e fatta salva più compiuta valutazione nel corso della procedura - determinare in tale importo il limite massimo periodico delle spese che l'amministratore di sostegno potrà sostenere - nei limiti, con i poteri e secondo i criteri indicati nel presente provvedimento - utilizzando somme di denaro nella disponibilità della beneficiaria;

che lo strumento dell'amministrazione di sostegno appare nella specie adeguato, in quanto proporzionato alle effettive esigenze di protezione della beneficiaria, atteso che l'oggetto dell'incarico dovrà sostanziarsi, prevedibilmente, oltre che nella cura e nella vigilanza in ordine alle condizioni di salute della stessa, in attività amministrativa non particolarmente complessa, relativa alle disponibilità liquide ed agli investimenti immobiliari alla stessa appartenenti (a titolo di proprietà esclusiva o di contitolarità), nonché al pagamento delle spese occorrenti per la cura della salute e per l'assistenza, esigenze che possono essere soddisfatte in conformità al principio di sussidiarietà cui risulta ispirato, nel sistema normativo novellato, il rapporto tra l'interdizione e l'inabilitazione (misure connotate da evidente portata stigmatizzante dal punto di vista sociale, il cui ambito di applicabilità deve ormai ritenersi residuale) e l'istituto introdotto dalla L. n. 6/2004, senza, quindi, la necessità di provvedimenti ablativi della sua capacità di agire (cfr. Cass. n. 13584/2006);

che, in effetti, l'art. 414 c.c., nella sua nuova formulazione, prevede, quale presupposto per la pronuncia di interdizione lo stato di abituale infermità di mente che renda la persona incapace di provvedere ai propri interessi, alla espressa ed ineludibile condizione che tale strumento sia (in concreto) "necessario per assicurarne la adeguata protezione", in un'ottica evidentemente ispirata al principio di sussidiarietà e di adeguatezza;

che il legislatore, in proposito, ha inteso avere riguardo all'intero spettro delle incapacità, come si desume dal fatto che, al n. 3 dell'art. 405, ha previsto e distinto, come possibile oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza esclusiva ("in nome e per conto") della persona (ciò che accade in caso di interdizione ovvero di minore di età), e, al successivo n. 4 della medesima disposizione, gli atti che la persona del beneficiario può compiere "solo con l'assistenza" dell'amministratore (come invece avviene nell'ipotesi di inabilitazione);

che, a conferma dell'effettivo intento normativo e delle finalità di "sostegno" della persona in condizioni di minorata capacità - peraltro già espressi dal legislatore del 1942 (l'art. 424 c.c. dichiara applicabili alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati "le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati" e dunque, principalmente, quella di cui all'art. 357 c.c., che attribuisce al tutore la funzione della "cura della persona") - la Legge n. 6 del 2004 demanda al Giudice Tutelare l'adozione "anche d'ufficio" dei "provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata" (art. 405, comma 3, c.c.), esigenza di tutela che trova riscontro, sul piano della ratio legis, anche nel primo comma del successivo art. 408 c.c., a norma del quale: "la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo ...alla cura... della persona...";

che, sul piano testuale, rivelatrice dell'intenzione del legislatore appare, inoltre, l'intervenuta variazione della rubrica del Titolo XII del codice civile, che in precedenza recitava "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione" e che, attualmente, per effetto della riforma, si intitola invece "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia", ciò che evidenzia quanto sia mutata l'immagine sociale - e, quindi, la considerazione giuridica - delle persone con disabilità, in ragione dell'avvertita esigenza di integrazione che

negli ultimi anni ha raggiunto aspetti generalizzanti e significativi, pur permanendo tendenze involutive e regressive resistenze al superamento delle loro condizioni di marginalità;

- che può dunque ritenersi recepito nel sistema del diritto positivo il principio per cui il "sostegno" e la "cura" della persona bisognosa di protezione, esigenza cui occorre avere prevalente riguardo, ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco, non si limita alla sfera economico-patrimoniale, ma attiene anche (*rectius*, principalmente) ai bisogni, ai diritti, alle forme di manifestazione dell'essere umano nella sua complessità (nel suo "essere persona"), ricomprendendo,

ed implicazione della vita civile e sociale giuridicamente significativa, in quanto tale, presa in considerazione dall'ordinamento;

che appare peraltro emblematicamente significativa la varietà delle condizioni integranti il presupposto per l'attivazione della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto a quelle relative alle pronunzie di interdizione e di inabilitazione: esse consistono, in sostanza, in qualsivoglia infermità o menomazione fisica o psichica, che determini l'impossibilità, anche parziale o temporanea, per la persona di provvedere ai propri interessi e, quindi, di esercitare compiutamente i propri diritti, situazione in relazione alla quale è ora possibile approntare uno strumento di protezione più duttile e non necessariamente incidente sullo *status personae*, propositivo e non interdittivo, espansivo e non inibitorio, personalizzato, modulabile e non standardizzato, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme al precetto costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.); in quanto tale atto a garantirne la tutela in conformità al principio di proporzionalità ed adeguatezza degli interventi a tal fine occorrenti, cui è ispirato l'istituto in esame, in rapporto, per l'appunto, alle effettive e concrete esigenze di "sostegno" della persona bisognosa di protezione;

che, in definitiva, la finalità della L. n. 6/2004 consiste nell'espressa intenzione di ridurre al minimo i casi di ricorso all'interdizione e all'inabilitazione, istituti tradizionalmente ispirati ad un'ormai superata astratta ed aprioristica visione custodialistica e preservatrice degli interessi di natura patrimoniale del soggetto debole, nell'ambito di un'evolutive concezione personalistica dell'individuo, che sembra trovare

sostanziale rispondenza nella definizione di "salute" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e nella tutela degli incompressibili diritti fondamentali della persona solennemente previsti dalla Costituzione italiana: un concetto ampio e multiforme, che abbraccia il vasto spettro delle possibilità di realizzare pienamente le aspirazioni ed i bisogni della persona in ogni momento della propria vita, esigenza per il cui soddisfacimento il legislatore e gli organi istituzionali preposti hanno l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli e le situazioni impeditive che possano frapporsi (artt. 2, 3, 32 Cost.);

che la portata espansiva dell'istituto dell'amministrazione di sostegno emerge chiaramente ove si considerino l'ambito applicativo ed i profili distintivi rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione delineati dalla Corte di Cassazione nella citata recente sentenza n. 13584 del 12.06.2006: la Corte regolatrice, evidentemente nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, ha infatti affermato che "l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa", tenuto conto, essenzialmente, "del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate, altresì, la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie"; ciò, peraltro, ponendo opportunamente in evidenza la maggiore flessibilità che risultano avere acquistato le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, anch'esse in qualche modo adattabili "alle concrete condizioni del soggetto protetto, in funzione di un possibile recupero di ogni residuo margine di autonomia dello stesso": sovviene, in proposito, la nuova formulazione dell'articolo 427, comma 1 c.c., secondo il quale nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore; disposizione peraltro speculare a quella, riferita alla ipotesi

dell'amministrazione di sostegno, contenuta nell' art. 411, comma 4 c.c., nel testo introdotto dal ricordato articolo 3 della Legge n. 6/2004, che attribuisce al Giudice Tutelare la facoltà di stabilire che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni; la Suprema Corte, ha inoltre richiamato, nell'argomentare la ricostruzione dell'istituto, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 440/2005, in relazione all'eccezione di legittimità costituzionale sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, pronuncia fondata sul rilievo per cui la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere, quindi, alla interdizione solo se non ravvisi la praticabilità di interventi di sostegno meno invasivi idonei ad assicurare tale protezione;

P.Q.M.

a definizione del giudizio camerale, così provvede:

I) -. dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di ~~██████████~~ ^{H.L.}, nata a Carbonia (CA), il ~~██-██-██~~, residente in Rubiera (R.E.), in ~~██████████~~, attualmente dimorante presso la casa protetta R.S.A. di Scandiano (R.E.), in Via Dante Alighieri;

II). - nomina amministratore di sostegno della stessa il ricorrente ~~██████████~~ ^{N.F.}, coniuge della stessa beneficiaria, nato a carbonia (CA), il ~~██-██-██~~ e residente in Rubiera (R.E.), in ~~██████████~~

III).- dispone che l'incarico abbia durata indeterminata;

IV) - dispone che l'incarico abbia il seguente oggetto:

1) riscossione e gestione degli emolumenti retributivi, pensionistici e/o assistenziali ed, in generale, dei crediti e delle altre disponibilità liquide di cui è titolare la beneficiaria, con potere di rappresentanza

necessaria ed esclusiva della stessa e con facoltà di rilasciare quietanza a fronte dei pagamenti percepiti, ove occorra;

2) utilizzo delle suddette somme per il mantenimento, la cura, l'assistenza sanitaria e domiciliare, ove dovesse occorrere, il pagamento delle rette della struttura protetta presso cui ella attualmente dimora o presso la quale dovesse essere in futuro trasferita ed, in generale, per le esigenze ordinarie di vita della beneficiaria;

3) amministrazione del patrimonio della medesima (beni mobili, immobili, investimenti mobiliari e crediti), sia ordinaria che straordinaria;

4) gestione dei rapporti inerenti la persona della beneficiaria nei confronti degli enti istituzionali deputati alla cura della salute ed all'assistenza e delle Pubbliche Amministrazioni in generale;

5) controllo e vigilanza in relazione ad interventi, trattamenti e prescrizioni terapeutici e/o riabilitativi, con potere di prestare, ove occorra, il consenso informato, in nome e per conto della beneficiaria, previa consultazione degli altri familiari prossimi di ~~_____~~, nell'eventualità in cui la stessa dovesse trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di provvedervi personalmente in modo autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di natura medica e terapeutica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione a questo Giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o necessari per la medesima;

6) eventuale presentazione di istanze presso uffici della Pubblica Amministrazione volte all'ottenimento di sussidi e provvidenze economici, sanitari, pensionistici ed assistenziali;

7) presentazione della dichiarazione dei redditi e di atti di natura fiscale;

8) gestione di eventuali rapporti con compagnie di assicurazione, in particolare in relazione ad eventuale stipulazione e/o disdetta di polizze assicurative di ogni genere;

9) assunzione delle determinazioni attinenti la collocazione abitativa e/o il ricovero della beneficiaria presso strutture sanitarie e/o assistenziali, in nome e per conto della stessa, previa consultazione degli altri prossimi congiunti;

V) - dispone che l'amministratore possa compiere, in relazione alle suindicate attività oggetto dell'incarico a contenuto patrimoniale, con poteri di rappresentanza esclusiva e necessaria della beneficiaria, tutti gli atti giuridici di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione soltanto previa

autorizzazione del Giudice Tutelare, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 374, 375 e 376 c.c.;

VI) dispone che l'amministratore di sostegno tenga costantemente ed adeguatamente informati gli altri prossimi congiunti della beneficiaria circa l'evoluzione delle condizioni di salute della stessa;

VII) - dispone che la beneficiaria possa compiere da sola, senza rappresentanza o assistenza alcuna, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, a norma dell'art. 409, comma 2 c.c. e che l'amministratore di sostegno tenga conto, nell'esercizio dei suoi compiti, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, a norma dell'art. 410, comma 1 c.c.;

VIII) - fissa in € 2.500,00 mensili il limite periodico massimo di spesa che l'amministratore potrà sostenere con utilizzo delle somme di cui la beneficiaria ha la disponibilità;

IX) - dispone - visti gli art. 411 e 380 c.c. - che l'amministratore depositi in Cancelleria una relazione annuale relativa all'attività svolta, alle condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria, nonché alla contabilità dell'amministrazione, la prima entro il mese di dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno corrente;

X) - fissa, per la prestazione del giuramento dell'amministratore di sostegno, l'udienza dinanzi a sé in data 16.05.2007, ad ore 11,30;

XI) - visto l'art. 405, comma 7 c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente ad annotare il presente decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e di darne comunicazione, entro dieci giorni all'ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni a margine dell'atto di nascita della beneficiaria;

XII) - dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo per legge.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 20.04.2007.

Il Giudice Tutelare
dott. Domenico Provenzano